



COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

Provincia di Fermo

CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE

Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2023	IV	04	
Prot.n.	31488	Del	16/11/2023



ATTESTAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 40-BIS COMMA 1

D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165

Verbale n. 19 del 15 novembre 2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE (FM)

premesso di aver ricevuto dal Comune di Sant'Elpidio a Mare copia della determinazione n. 190 del 26/10/2023 del responsabile del servizio finanziario sulla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 e adeguamento risorse per il trattamento economico accessorio delle posizioni organizzative;

visto il disposto dell'art. 239 del Decreto legislativo 08.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 03/04/2023 con cui è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2023 - 2025 e dato atto che le risorse che finanziano il fondo risorse decentrate per l'anno 2023 nonché il trattamento accessorio delle posizioni organizzative sono previste a carico del capitolo 322 e delle relative articolazioni 322/3, 322/6, 322/7, 322/10, 322/12, 322/13, 322/16, 322/19, 322/20, 322/21, 322/22, 322/23, 322/24, 322/25;

preso atto che le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono regolate dall'art. 79 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022;

visto l'art. 40, comma 3-quinquies del decreto legislativo n.165/2001 citato, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

visto l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato: *"omissis... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...omissis"*;

Visto l'art. 33, comma 2, del decreto legge 30.04.2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2020, n.58, che testualmente dispone: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.....Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Visto il DM 17.04.2020 che stabilisce che, per i Comuni, le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute al parzialmente riportato art. 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019 trovano applicazione dal 20.04.2020 e che, in particolare, offre, in materia, il seguente chiarimento: "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

Richiamata la successiva Circolare Ministeriale sul predetto DM che, in riferimento a quest'ultimo punto, specifica: "ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato art. 33 del D.L. 34/2019";

vista e richiamata la certificazione relativa al fondo 2017 rilasciata dall'Organo di Revisione il 25.02.2019, con la quale ha certificato l'importo consolidato delle risorse stabili in € 262.223,88;

dato atto, quindi, che, al momento, l'importo consolidato di cui al comma 1 dell'art. 67 CCNL 2018 che dovrà restare "confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi" rimane di € 262.223,88, salva diversa certificazione da parte di questo Collegio;

rilevato inoltre che, ai sensi dello stesso art. 79, comma 1, l'importo di cui al comma 1 dell'art. 67 CCNL 2018 è stabilmente incrementato:

- a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, risultato pari ad € 6.572,80;
- b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tale importo è risultato pari ad € 4.723,14;
- c) di un importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; tale importo, esattamente rispondente agli ammontari della RIA e degli assegni ad personam di cui all'art.29, comma 4, del CCNL del comparto Regioni/Autonomie Locali del 22.01.2004, confluiti stabilmente a seguito delle cessazioni 2017-2018-2019-2020-2021, ha raggiunto € 5.432,60 (€ 283,01 – cessati anno 2017, + 2.218,45 – cessati anno 2018 + 1.614,73 – cessati anno 2019 + euro 1.110,46 – cessati anno 2020 + € 59,83 cessati anno 2021 + 146,12 cessati anno 2022);
- d) di un importo, su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2022 in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza 01.01.2021, pari ad € 5.830,50;

- e) di un importo corrispondente ad € 8.378,52, quale parte destinata alla componente di parte stabile del fondo ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett.c), dell'incremento apportato a seguito dell'aumento del limite del salario accessorio 2016 riferito al fondo per la contrattazione integrativa stabilito ai sensi dell'art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019 (da 234.794,44 ad € 245.003,44 = € 10.209,00). Di tale somma, è risultato da devolvere alla parte stabile l'82,07% (€ 8.378,52) proporzionalmente all'incidenza delle risorse stabili del fondo 2018. Sarà illustrato più avanti come, invece, confluisce al fondo la parte destinata alla componente di parte variabile (€ 1.830,48 = 17,93%).
- f) di un importo corrispondente ad € 10.063,00 pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- g) di un importo pari ad € 20.139,82 quale quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 che confluisce nella parte stabile del fondo a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1, del CCNL 2022. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

Rilevato, quindi, che la parte stabile (o componente stabile) del fondo 2023, viene ad ammontare ad € 323.364,26, come, in sintesi, illustrato nella tabella che segue:

**Fondo risorse decentrate 2023 - CCNL comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 - Art. 79, comma 1
Componente stabile**

Descrizione	2023	Note
RISORSE DI CUI ALL'ART.67 COMMA 1 E COMMA 2, LETTERE C, D), E), F), G) DEL CCNL DEL 21.05.2018 € 267.656,48 € 262.223,88 - art.67, comma 1	€ 267.656,48	€ 262.223,88 - art.67, comma 1 (IUC - Importo unico consolidato) + € 5.432,60 - art.67, comma 2, lett.c)
RISORSE STANZIATE DAGLI ENTI IN CASO DI INCREMENTO STABILE DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE (rispetto all'anno 2018 a seguito della verifica di cui all'art.33, comma 2 del D.L.24/2019)	€ 8.378,52	
INCREMENTO DI € 83,20 PER LE UNITÀ IN SERVIZIO AL 31.12.2015 (ART.67, COMMA 2, LETT.A) CCNL 2016-2018)	€ 6.572,80	
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTI STIPENDIALI CCNL (ART.67, COMMA 2, LETT.B) CCNL 2016-2018)	€ 4.723,14	
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) - 84,50 EURO PER LE UNITÀ IN SERVIZIO AL 31.12.2018 (con decorrenza 01.01.2021)	€ 5.830,50	senza riproporzionamento al tempo parziale (cfr ARAN CFL173)
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 COMMA 1 LETTERA D)	€ 10.063,00	
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 BIS - DIFFERENZIALI D3 E B3	€ 20.139,82	con riproporzione al tempo parziale (cfr.ALAN CFL 175)
Importo complessivo		€ 323.364,26

Visto che i commi 2 e 5 del citato art. 79 prosegue con l'elencazione degli importi di natura variabile che possono aumentare il fondo delle risorse decentrate di anno in anno e dato atto che, a tal fine, per l'anno 2023, si riepiloga nella tabella che segue

**Fondo risorse decentrate 2023 - CCNL comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 - Art. 79, comma 2 e comma 5
Componente variabile "**

Descrizione	2023	Note
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE (ART. 67, COMMA 3, LETTERA A, CCNL 2016-2018)	=	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, COMMA 3, LETTERA C) CCNL 2016-2018)	=	
FRAZIONI DI RIA ANNO PRECEDENTE (ART.67, COMMA 3, LETTERA D), CCNL 2016-2018)	=	
INTEGRAZIONE 1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 79 COMMA 2, LETTERA B)	€ 22.937,20	
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3, LETTERA F, CCNL 2016-2018)	€ 1.000,00	
SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 79 COMMA 2, LETTERA C)	€ 22.000,00	Progetti art.208 Polizia Locale art.98, comma1, lett.c) - anno 2023
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 80 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE	€ 0,00	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 79 COMMA 2, LETTERA D)	€ 0,00	

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, COMMA 3, LETTERA C) CCNL 2016-2018) - QUOTE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE CONTABILIZZATE SUI CAPITOLI PER ONERI PER I SINGOLI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (Art.113, decreto legislativo n.50/2016)	€ 20.000,00	
SPONSORIZZAZIONI, CONVENZIONI, CONTRIBUTI UTENZA, ECC. (ART. 67, COMMA 3, LETTERA A, CCNL 2016-2018)	€ 3.000,00	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE (ART. 67, COMMA 3, LETTERA A, CCNL 2016-2018 – CORTE DEI CONTI, SEZIONE AUTONOMIE N.34 2016)		•
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, COMMA 3, LETTERA C) CCNL 2016-2018 - ONERI PER COMPENSI ISTAT ART.70-TER CCNL 2016-2018)	€ 4.235,40	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, COMMA 3, LETTERA C) CCNL 2016-2018 - QUOTA TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO AL RECUPERO IMU/TARI (ART.1. COMMA 109 L. LEGGE N.145/2018)	€ 12.000,00	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, COMMA 3, LETTERA C) CCNL 2016-2018) - COMPENSI AGGIUNTIVI PREVISTI DALL'ART.32, COMMI 40 E 41 DEL D.L. 269/2003, PER LO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIE IN SANATORIA ALLO STATO PENDENTI (CORTE DEI CONTI TOSCANA, N.70/2018)	€ 12.000,00	
0,22% MONTESALARI 2018 QUOTA FONDO - ART. 79 COMMA 3 E 5		=
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - QUOTA RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) E COMMA 5 L. - 84 50 EURO A DIPENDENTE AL 31.12.2018	€ 11.661,00	
Importo complessivo		€ 108.833,60

Fondo risorse decentrate 2023 - CCNL comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 - Art. 79

Componente stabile - art. 79, comma 1	€ 323.364,26
Componente variabile — art. 79, comma 2 e comma 5	€ 108.833,60
Totale fondo	€ 432.197,86

Apportata la decurtazione, ormai consolidata e a suo tempo certificata, nell'ammontare di € 67.702,04 dall'Organo di Revisione contabile di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 a carico alle risorse stabili;

Fondo risorse decentrate 2023- Sintesi costituzione

Totale risorse stabili	€ 323.364,26
Totale risorse variabili	€ 108.833,60
Decurtazioni	
Art. 1, comma 456, legge n.147/2013	- € 67.702,04
Art.23, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017	- € 9.266,72
Importo fondo	€ 355.229,10

CERTIFICA


- la regolare costituzione del fondo risorse decentrate 2023 ed il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 con riferimento alle sue componenti;
- la compatibilità dei costi derivanti dal CCI proposto e la conformità degli stessi ai vincoli di legge e di bilancio.

L'Organo di Revisione suggerisce inoltre di valutare le performance del personale tramite organismi esterni.

Monte San Giusto, li 15 novembre 2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI


Rag. Elsa Corpetti



Dott. Luigi Scaloni

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Luigi Scaloni', is written over a solid horizontal line.

Dott.ssa Marina Diomedì

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Marina Diomedì', is written in a fluid, connected style.